

COMUNE DI ROVOLON

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E DEI PATROCINI

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 24/04/2002 – modificato con deliberazione di C.C. n. 51 del 19/12/2017)

ART. 1

ATTIVITA' E SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Il Comune di Rovolon può contribuire economicamente ad attività svolte da enti, associazioni, comitati, i quali presentino un'utilità nei settori di competenza dell'amministrazione comunale, e in particolare in materia sociale, culturale, ambientale, educativa, sportiva, ricreativa. Il contributo può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per una singola iniziativa. Chi richiede il contributo per l'attività complessiva non può richiederlo per iniziative singole già comprese in essa.
2. L'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza. In ogni caso deve trattarsi di attività svolta a favore dei cittadini di Rovolon o comunque di diretto interesse per il Comune stesso.

ART. 2

FORME DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE

1. La partecipazione economica del Comune può avvenire:
 - a. mediante erogazione di una somma di denaro, a sostegno delle attività istituzionali delle Associazioni iscritte all'Albo;
 - b. mediante contributo "una tantum" a enti, associazioni o gruppi non aventi scopo di lucro, che operano nel territorio comunale o sovracomunale, vincolato alla realizzazione di attività, iniziative e progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale;
 - c. mediante fornitura diretta di beni, sedi e/o servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione la facoltà di provvedere in economia o di scegliere le ditte fornitrici;
 - d. mediante acquisto da parte del Comune di materiale di proprietà del soggetto organizzatore, da destinare ad attività di rappresentanza e biblioteche.
2. L'entità e il tipo di contributo sono rapportati all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, alla tradizione, nonché all'attinenza con le finalità proprie del Comune.
3. I contributi non possono essere utilizzati per ripianare disavanzi di bilancio.

ART. 2- bis

PATROCINIO

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Rovolon ad iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative senza scopo di lucro, che abbiano rilevanza per il territorio comunale o che promuovano l'immagine e il prestigio del Comune. Il patrocinio può altresì essere concesso per iniziative a scopo di lucro, purché promuovano l'immagine e il prestigio del Comune e/o sia prevista una finalità di beneficenza e di solidarietà.

3. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco o dell'Assessore competente per materia.
4. La domanda di patrocinio deve pervenire all'ufficio protocollo di norma 20 giorni prima dell'evento.
5. La concessione del patrocinio non comporta l'assegnazione di contributi o benefici economici di qualsiasi natura. Il conferimento attribuisce al destinatario l'autorizzazione all'uso dello stemma del Comune unitamente alla dicitura "*con il patrocinio del Comune di Rovolon*", per pubblicizzare l'iniziativa.

ART. 3 DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Il soggetto che intende ottenere la partecipazione economica del Comune deve presentare domanda in carta libera al Sindaco, indicando:
 - a) l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la sua natura giuridica, la sede e il numero di codice fiscale o partita IVA posseduta;
 - b) le generalità del legale rappresentante e la carica da esso ricoperta;
 - c) relazione particolareggiata sulle attività e/o sui programmi da realizzare per i quali si richiede il contributo;
 - d) il tipo di contributo richiesto;
 - e) l'ammontare complessivo delle spese previste per l'attività e delle entrate previste a qualsiasi titolo (quote dei soci, biglietto d'ingresso, contributi di sponsor, ricavi vari, ecc.);
 - f) le copie di eventuali richieste di contributi rivolte ad altri enti pubblici e documentazione di accoglimento o diniego;
 - g) l'impegno a presentare, in caso di concessione del contributo, il rendiconto e la documentazione di cui all'art. 5;
2. Le domande di contributo annuale delle associazioni iscritte all'Albo comunale, per il sostegno delle proprie attività istituzionali, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Le domande di contributo "una tantum" per manifestazioni e progetti specifici devono essere presentate almeno 30 giorni prima del loro svolgimento, e comunque entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 4 MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Il Comune concede il contributo con determinazione del Responsabile dell'ufficio competente, in attuazione degli indirizzi fissati dalla Giunta comunale nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. Il tipo e l'entità del contributo sono fissati in base ai seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative ecc., cui le domande e le proposte si riferiscono:
 - attività sportive, educative e ricreative del tempo libero a favore dei minori e degli anziani;
 - rilevanza sociale ed economica;
 - valorizzazione della realtà locale;
 - rilevanza tradizionale e territoriale.

ART. 5 RENDICONTAZIONE

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro e non oltre il 30 settembre, nel caso di associazioni iscritte all'Albo, o entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa oggetto di contributo, negli altri casi, i beneficiari devono presentare apposito rendiconto delle entrate e delle spese e una relazione sulle attività svolte. Per iniziative singole, il

rendiconto deve essere corredato da fatture quietanzate (oppure analoghi documenti fiscali quali ricevute e/o scontrini) per un importo non inferiore a quello del contributo erogato.

2. Il rendiconto deve altresì precisare il trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo, al fine delle eventuali ritenute, nonché le modalità di intestazione del mandato di pagamento.

3. La mancata o tardiva presentazione dei documenti prescritti comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico per l'anno successivo.

ART. 6 RESPONSABILITA'

1. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del contributo del Comune sono esclusivamente degli enti, associazioni, comitati e gruppi che le organizzano, limitandosi, il Comune, a offrire un concorso economico.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento non si applica:

a. ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;

b. per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità naturale;

c. in genere in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti anche comunali, o comunque altre specifiche normative.

2. Sono abrogati il Regolamento dei criteri e modalità per la concessione di benefici economici a enti, soggetti o gruppi e le previsioni contenute in altri regolamenti che risultino incompatibili con il presente regolamento.